

Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 171

Oggetto: Convenzione tra ARNAS Garibaldi di Catania e Croce rossa italiana per l'accoglienza sanitaria temporanea necessaria a fronteggiare eventuali situazioni in emergenza derivanti dall'incremento di accessi al Pronto Soccorso Po Garibaldi centro a seguito della prossima chiusura del Pronto soccorso PO Vittorio Emanuele.

Direzione generale Bilancio 2018 Aut. ____/Sub aggregato di spesa C.E. _____ Reg.to al n. _____ Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore	Seduta del giorno <u>09 NOV. 2018</u> Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito Nominato con Decreto Assessoriale n. 1664 del 20/09/2018 ai sensi dell'art. 20 c. 3 della L.R. n. 5/2009 e s.m.i. e dell'art. 2 c.2 del D.Lgs. 171/2016 e s.m.i. con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni Marangia ha adottato la seguente deliberazione
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica Lista di liquidazione n° _____ Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)	
Direzione generale Il Responsabile dell'istruttoria _____ Il Dirigente Responsabile Settore (Dott. _____)	

Premessa la riunione operativa di giorno 08/10/2018 presso l'Assessorato della Salute avente ad oggetto l'organizzazione da porre in essere a seguito dell'imminente consegna del cantiere del costruendo nuovo Pronto Soccorso del Po Garibaldi centro e della chiusura del Pronto Soccorso del Vittorio Emanuele e del prevedibile incremento di accessi all'attuale Pronto Soccorso dell'ARNAS Garibaldi;

Visto il Piano per il massiccio afflusso di feriti (PEIMAF) elaborato dal Dipartimento di Emergenza/Urgenza dell'ARNAS Garibaldi che prevede la necessità di dotarsi di strutture mobili da allocare a supporto nelle ipotesi in cui si rendesse necessario aumentare la capacità dell'ARNAS Garibaldi di accoglienza di pazienti per eventi di straordinario interesse pubblico.

Vista la dichiarazione di attivazione del Piano per il massiccio afflusso di feriti (PEIMAF) resa dal Direttore del Dipartimento per l'emergenza dell'ARNAS Garibaldi dott. Pintaui Sergio giusta nota prot. n. 160/18 D.E.A. del 10/10/2018 (**allegato n. 1**), in uno alla richiesta di installazione di struttura campale di accoglienza presso la Croce Rossa italiana della capienza di 50 posti, stante le esigenze straordinarie derivanti dal presunto incremento di accessi all'attuale Pronto Soccorso dell'ARNAS Garibaldi su citato;

Considerato che, pertanto, questa ARNAS intende stipulare una Convenzione con un'Associazione di Volontariato specializzata intesa a dotare la medesima ARNAS di mezzi e personale necessari a garantire l'accoglienza sanitaria temporanea al fine di fronteggiare eventuali situazioni in emergenza derivanti dal presunto incremento di accessi all'attuale Pronto Soccorso dell'ARNAS Garibaldi, qualora accertato e dichiarato dal Direttore del Dipartimento dell'emergenza, che potrebbe derivare a seguito della chiusura del Pronto Soccorso dell'Ospedale Vittorio Emanuele previsto per giorno 18 Novembre 2018 e al fine di scongiurare possibili e presunte refluenze sull'ordinaria attività istituzionale a seguito del contemporaneo verificarsi, durante il medesimo arco temporale, della consegna del cantiere del costruendo nuovo Pronto Soccorso del PO Garibaldi centro, inaugurato il 29 Ottobre u.s.

Che l'Associazione di volontariato dovrà fornire i mezzi necessari e il personale non infermieristico formato e addestrato per il supporto sanitario su richiesta esplicita dell'ARNAS Garibaldi conseguente al verificarsi delle condizioni di numeroso afflusso di pazienti e mettere a disposizione tutti i mezzi e le risorse (personale, capitali, macchine e attrezzature) necessarie per la migliore soddisfazione dell'assistenza sanitaria richiesta in concreto ed in particolare:

- n. 1 struttura pneumatica 6 archi di 110 mq, per una capienza di 50 posti, da allocare presso la sede dell'ARNAS Garibaldi, piazza santa Maria di Gesù Catania in zona idonea che sarà individuata dall'Azienda ospedaliera stessa, completa di pavimentazione, impianto elettrico, illuminazione, condizionamento caldo/freddo, tutti gli arredi e le attrezzature sanitarie necessarie ad esclusione dei farmaci;
- n. 2 unità di personale non infermieristico addetto all'accoglienza sanitaria h24;
- n. 1 logista impiegato giornalmente per n. 2 ore e reperibile per eventuali emergenze;
- letti /barelle

Inoltre l'associazione dovrà provvedere :

- al montaggio e smontaggio della struttura, previo trasporto a carico, all'interno del P.O. Garibaldi-Centro nei luoghi che verranno indicati dall'ARNAS
- all'allestimento di n. 2 WC chimici;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture fornite;
- divise del personale;
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Che l'attivazione delle prestazioni previste nella Convenzione è eventuale in quanto connessa all'esistenza e manifestazione delle condizioni di emergenza che ne hanno determinato la stipula come verranno eventualmente attestate dal Direttore del Dipartimento per l'emergenza Arnas Garibaldi nonché temporanea in quanto condizionata dalla permanenza delle condizioni di emergenza stesse nonché dal limite di spesa previsto per il rimborso delle prestazioni oggetto di Convenzione in parola individuato in un importo inferiore a € 40.000,00 Iva esclusa;

Che occorre prevedere che la Convenzione decorra dalla data di stipula della stessa e che le prestazioni ivi previste abbiano durata al massimo di 30gg dall'attivazione, eventualmente rinnovabili per altri 15 gg, fermi restando i limiti di spesa fissati in misura inferiore a € 40.000,00 Iva esclusa;

Che occorre prevedere altresì che la Convenzione abbia durata di sei mesi dalla data di stipula oltre la quale non potrà essere disposto alcun avvio delle prestazioni ivi previste;

Che la tenda pneumatica dovrà essere montata entro 24 ore dalla richiesta avanzata dall'ARNAS e dovrà essere pienamente operativa, sia in termini di mezzi che di personale entro il medesimo lasso di tempo;

Che le prestazioni nell'ambito della Convenzione sono a titolo gratuito e che pertanto i pagamenti per la fornitura e le attività ivi previste saranno erogati quale mero rimborso esclusivamente delle spese vive effettivamente sostenute, intendendo per tali i soli costi fatturati e debitamente rendicontati senza alcun margine di guadagno con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e che il rimborso dei eventuali costi indiretti (manutenzioni, spese generali,...) è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento;

Vista la delibera n. 32 del 20/01/2016 ANAC *“Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”* nel quale si evidenzia come:

- *“al fine di valorizzare l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali (art. 3 del d.p.c.m. 30 marzo 2001) è prevista una riserva in favore delle organizzazioni di volontariato per l'erogazione di servizi alla persona, in considerazione della particolare natura delle prestazioni e delle finalità sociali perseguite con l'affidamento del servizio (solidarietà sociale, accessibilità diffusa del servizio, equilibrio economico, garanzia del mantenimento dei livelli essenziali)”*;
- *“La deroga all'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica può essere giustificata soltanto quando sussista l'attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza.*
- *Lo strumento individuato dalla l.266/1991 (legge quadro sul volontariato) per attuare la collaborazione tra gli enti pubblici e le organizzazioni di volontariato è la convenzione, con la quale il soggetto pubblico riconosce in capo all'organizzazione i requisiti necessari per il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, mette a disposizione di tale soggetto le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi predefiniti, controlla, verifica e valuta l'operato dell'organizzazione con riferimento all'attività affidata;*
- *La convenzione deve avere ad oggetto attività ricomprese nel sistema integrato di interventi e servizi sociali che siano compatibili con l'organizzazione e le finalità degli enti di volontariato”.*

Visto il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (GU Serie Generale n.179 del 02-08-2017 - Suppl. Ordinario n. 43)

Vista la delibera ANAC n. 833 del 1/08/2017 avente ad oggetto *“Ministero della Salute – convenzioni con la Croce Rossa Italiana - richiesta di parere”* con la quale si prende atto tra l'altro come *“la norma (n.d.r. d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178) conferma inoltre la possibilità per le amministrazioni pubbliche di procedere ad affidamenti diretti di servizi sanitari e socio-sanitari, mediante stipula di convenzioni, prioritariamente in favore della stessa associazione”, intendendosi per “stessa associazione” la Croce rossa italiana ;*

Visto il D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 recante *“riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed in particolare l'art. 1 del predetto decreto legislativo a tenore del quale «Le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di seguito denominata CRI, di cui al comma 4, sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, di seguito denominata Associazione, promossa dai soci della CRI, secondo quanto disposto nello statuto di cui all'articolo 3,*

comma 2. L'Associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica».

Visto in particolare l'art. 1, comma 6 del D.Lgs. 178/2012 a tenore del quale «L'Associazione, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione (...)».

Che tuttavia con nota prot. 18346 del 30/10/2018 (**allegato n.2**) questa ARNAS Garibaldi ha ritenuto più opportuno, anche in ossequio ai principi di trasparenza, parità di trattamento, concorrenza, avviare un'indagine di mercato finalizzata a rilevare la manifestazione di interesse da parte di associazioni di volontariato per la stipula di Convenzione per la fornitura eventuale e temporanea di mezzi e risorse destinate al servizio di accoglienza sanitaria presso il pronto Soccorso del PO Garibaldi al fine di fronteggiare il su citato incremento di accessi e tesa altresì ad individuare la tipologia di costi oggetto di rimborso entro il limite di spesa prefissato in € 40.000,00;

Che la nota su citata prot. 18346 del 30/10/2018 è stata trasmessa alle principali associazioni di volontariato di seguito indicate: ANPAS, Croce rossa, Emergency, Misericordia nonché pubblicata sul sito web aziendale www.ao-garibaldi.ct.it al fine di darne la più ampia pubblicità;

Che entro la scadenza fissata per le ore 12,00 di giorno 7 Novembre 2018 sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:

- ANPAS Comitato regionale Sicilia – Enna: nota datata 4/11/2018, acquisita al prot. gen. 0018666 del 05/11/2018;
- Croce Rossa italiana Comitato di Catania, nota del 07/11/2018 acquisita al prot. gen. 0018807 del 07/11/2018;

Preso atto che le manifestazioni di interesse in argomento espongono le seguenti risultanze:

- ANPAS: costi oggetto di rimborso per complessivi € 37.500,00 (= 6600+30900) di cui € 6.600,00 relativi a giornalieri *pasti/locomozione per il personale volontario* ed € 30.900,00 per spese generali per il soddisfacimento del servizio”;
- Croce Rossa italiana Comitato di Catania: dettaglia costi oggetto di rimborso per complessivi € 36.256,00 di cui € 32.580,00 costi giornalieri complessivi (= € 724,12 x 45gg) ed € 3.676,00 (costi montaggio e smontaggio afferente personale, DPI, Vitto dei volontari addetti al montaggio/smontaggio, personale per il coordinamento...)

Ritenuto poter procedere alla stipula della Convenzione in parola con la Croce Rossa italiana Comitato di Catania in applicazione dell'art. 1 del D.Lgs. 178/2012 e delibera ANAC n. 833 del 1/08/2017 su citate che consentono l'affidamento diretto e “prioritario” alla Croce rossa;

Considerate le ulteriori ragioni di opportunità di stipulare la convenzione in parola con la Croce Rossa italiana anche alla luce delle seguenti considerazioni:

- in esecuzione della Dichiarazione di intenti stipulata tra ARNAS Garibaldi e CRI di Catania datata 25 maggio 2015 intesa a rafforzare la risposta ospedaliera a situazioni di emergenza sanitaria attraverso protocolli di attivazione, in caso di emergenza, di un contingente di personale sanitario della Croce Rossa Italiana;
- La Croce rossa italiana Comitato di Catania ha già in passato effettuato regolarmente prestazioni analoghe a quelle oggetto della presente Convenzione;

- sono già in corso le procedure amministrative tese alla stipula di altra Convenzione con la medesima Associazione finalizzata al Bio contenimento in quanto unica Associazione di Volontariato individuata dal Piano di Contingenza Sanitario regionale migranti 2017, il ruolo di garanzia, su attivazione del Ministero della Salute, della presenza di uomini e mezzi CRI in area di sbarco e inoltre, al fine di rafforzare la rete di risposta a situazioni di emergenza sanitaria al confine del Paese;
- Le risultanze dell'indagine di mercato evidenziano come la nota del 07/11/2018 acquisita al prot. gen. 0018807 del 07/11/2018 della Croce rossa, lungi dal costituire offerta bensì mera individuazione dei costi sottesi alle prestazioni che costituiranno oggetto di Convenzione, evidenzia delle voci di costo per complessivi € 36.256,00 più convenienti rispetto a quanto valorizzato dall'ANPAS per complessivi € 37.500,00;

Ritenuto pertanto potere approvare lo schema di Convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante (**allegato n. 3**);

Visto il parere favorevole in linea sanitaria sullo schema di Convenzione in parola espresso con nota prot. 3037 del 08/11/2018 dal Direttore di Presidio f.f. Garibaldi centro Dott. Bonaccorso Roberto (**allegato n. 4**);

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto della dichiarazione di attivazione del Piano per il massiccio afflusso di feriti (PEIMAF) espressa dal Direttore del Dipartimento per l'emergenza dell'ARNAS Garibaldi dott. Pintaudi Sergio giusta nota prot. n. 160/18 D.E.A. Del 10/10/2018, in uno alla richiesta di installazione di struttura campale di accoglienza, alla luce delle esigenze straordinarie derivanti dal presunto incremento di accessi all'attuale Pronto Soccorso PO Garibaldi centro dell'ARNAS Garibaldi stante l'imminente consegna del cantiere del costruendo nuovo Pronto Soccorso del Po Garibaldi centro e la chiusura del Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero "Vittorio Emanuele";

Prendere atto delle risultanze dell'indagine di mercato avviata con nota prot. 18346 del 30/10/2018;

Prendere atto del parere favorevole in linea sanitaria espresso con nota prot. 3037 del 08/11/2018 dal Direttore di Presidio f.f. Garibaldi centro Dott. Bonaccorso Roberto sullo schema di Convenzione;

Approvare l'unito schema di Convenzione, allegato parte integrante della presente deliberazione;

Stipulare la Convenzione con Croce rossa italiana Comitato di Catania, CF/PI 05137050877, via Etnea 353, 95128 Catania, intesa a dotare la medesima ARNAS di mezzi e personale necessari a garantire l'accoglienza sanitaria temporanea al fine di fronteggiare eventuali situazioni in emergenza derivanti dal presunto incremento di accessi all'attuale Pronto Soccorso dell'ARNAS Garibaldi, qualora accertato e dichiarato dal Direttore del Dipartimento dell'emergenza, che potrebbe derivare a seguito della chiusura del Pronto Soccorso dell'Ospedale Vittorio Emanuele previsto per giorno 18 Novembre 2018 e al fine di scongiurare possibili e presunte refluenze sull'ordinaria attività istituzionale a seguito del contemporaneo verificarsi, durante il medesimo arco temporale, della consegna del cantiere del costruendo nuovo Pronto Soccorso del PO Garibaldi centro, inaugurato il 29 Ottobre u.s.

Disporre che l'attivazione delle prestazioni previste nella Convenzione sia eventuale, in quanto connessa all'esistenza e manifestazione delle condizioni di emergenza che ne hanno determinato la stipula, come verranno eventualmente accertate e dichiarate dal Direttore del Dipartimento dell'emergenza Arnas Garibaldi, nonché temporanea in quanto condizionata dalla permanenza delle condizioni di emergenza stesse

nonché dal limite di spesa previsto per il rimborso delle prestazioni oggetto di Convenzione in parola individuato in un importo inferiore a € 40.000,00 Iva esclusa.

Disporre la decorrenza della Convenzione dalla data di stipula della stessa e che le prestazioni ivi previste abbiano durata al massimo di 30gg dall'attivazione, eventualmente rinnovabili per altri 15 gg, fermi restando i limiti di spesa fissati in misura inferiore a € 40.000,00 Iva esclusa;

Disporre che la Convenzione abbia durata di sei mesi dalla data di stipula oltre la quale non potrà essere disposto alcun avvio delle prestazioni ivi previste.

L'Azienda ospedaliera si riserva di non avviare le prestazioni previste nella Convenzione senza che la Cri possa avanzare pretesa alcuna.

Disporre che la tenda pneumatica destinata all'accoglienza sanitaria venga montata entro 24 ore dalla richiesta avanzata dall'ARNAS e sia pienamente operativa, sia in termini di mezzi che di personale, entro il medesimo lasso di tempo;

Disporre che le prestazioni nell'ambito della Convenzione siano a titolo gratuito e che pertanto i pagamenti per la fornitura e le attività ivi previste siano erogati quale mero rimborso esclusivamente delle spese vive effettivamente sostenute, intendendo per tali i soli costi fatturati e debitamente rendicontati senza alcun margine di guadagno con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e che il rimborso dei eventuali costi indiretti (manutenzioni, spese generali,...) sia consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento;

Disporre che i pagamenti dei rimborsi avvengano in relazione ai costi dettagliati nella Convenzione previa emissione della fattura e attestazione di corretta esecuzione e conformità per il periodo di tempo considerato rilasciata dal Direttore del Dipartimento per l'emergenza al termine del periodo di svolgimento delle prestazioni in parola stabilito alla luce delle necessità contingenti definite dall'ARNAS Garibaldi.

Prevedere che le transazioni dei rimborsi avvengano nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, tramite conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della L. 136/2010.

Dare mandato al Settore Provveditorato di procedere all'estrazione dello Smart CIG dal sistema SIMOG da assegnare alla presente procedura.

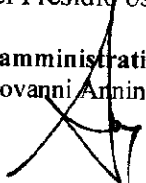
Dare mandato al Settore Provveditorato di provvedere all'espletamento della procedura amministrativa di liquidazione dei rimborsi dei costi afferenti le prestazioni della Convenzione in parola.

Nominare DEC della presente procedura *F. La Rocca*;

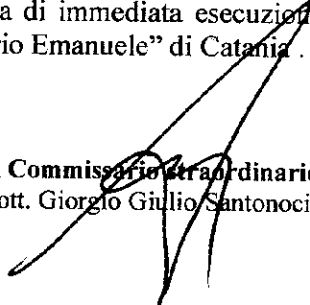
Trarre le somme per il rimborso delle prestazioni oggetto della Convenzione dal c.e. 20003000050 Aut. n. 105 sub 6 Bilancio 2018;

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione stante l'imminente chiusura del Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero "Vittorio Emanuele" di Catania.

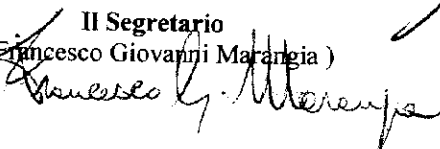
Il Direttore amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



Il Commissario straordinario
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Segretario
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno _____
_____ e ritirata il giorno _____
L'addetto alla pubblicazione _____
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal
_____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come
sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93, e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.
Catania, _____
Il Direttore Amministrativo _____

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile



CONVENZIONE

L' anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di Novembre, in Catania nei locali dell'ARNAS Garibaldi, piazza Santa Maria di Gesù 5, Catania

TRA

L'Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi di Catania, d'ora innanzi ARNAS Garibaldi, (CF/PI 04721270876), con sede in Catania Piazza Santa Maria di Gesù 5 (CT), rappresentata dal Commissario straordinario Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nato a _____ e residente a Catania, Via _____, nominato con Decreto Assessoriale n. 1664 del 20/09/2018 ai sensi dell'art. 20 c. 3 della L.R. n. 5/2009 e s.m.i. e dell'art. 2 c.2 del D.Lgs. 171/2016 e s.m.i.

E

La Croce Rossa Italiana - Comitato di Catania - (d'ora innanzi CRI) - Partita IVA CF/PI 05137050877, con sede in via Etnea 353, 95128 Catania, iscritta nell'elenco territoriale del volontariato di Protezione civile Regione Sicilia 2018 al n. 1292, legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Principato Carmelo Stefano nato a _____ il _____ e residente a _____ - c.f. _____, si stipula quanto segue.

PREMESSA

la riunione operativa di giorno 08/10/2018 presso l'Assessorato della salute avente ad oggetto l'organizzazione da porre in essere a seguito dell'imminente consegna del cantiere del costruendo nuovo Pronto Soccorso del Po Garibaldi centro e della chiusura del Pronto Soccorso del Vittorio Emanuele e del prevedibile incremento di accessi all'attuale Pronto Soccorso dell'ARNAS Garibaldi;

Visto il Piano per il massiccio afflusso di feriti (PEIMAF) elaborato dal Dipartimento di Emergenza/Urgenza dell'ARNAS Garibaldi che prevede la necessità di dotarsi di strutture mobili da allocare a supporto nelle ipotesi in cui si rendesse necessario aumentare la capacità dell'ARNAS Garibaldi di accoglienza di pazienti per eventi di straordinario interesse pubblico.

Vista la nota prot. n. 160/18 D.E.A. del 10/10/2018 avanzata alla luce delle esigenze su menzionate dal Direttore del Dipartimento per l'emergenza dell'ARNAS Garibaldi dott. Pintaudi Sergio di attivazione del su citato PEIMAF;

Visto il D.Lgs. 178/2012 "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" che riconosce alla CRI il ruolo di "ausiliaria dei pubblici poteri";

Visto in particolare l'art. 1, comma 6 del D.Lgs. 178/2012 a tenore del quale «L'Associazione, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione (...)».

Vista la delibera n. 32 del 20/01/2016 ANAC "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del

terzo settore e alle cooperative sociali”

Vista la delibera ANAC n. 833 del 1/08/2017 avente ad oggetto “Ministero della Salute – convenzioni con la Croce Rossa Italiana - richiesta di parere” con la quale si prende atto tra l'altro come “*la norma (n.d.r. d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178) conferma inoltre la possibilità per le amministrazioni pubbliche di procedere ad affidamenti diretti di servizi sanitari e socio-sanitari, mediante stipula di convenzioni, prioritariamente in favore della stessa associazione*”, intendendosi per “*stessa associazione*” la Croce rossa italiana;

Visto il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Vista la Dichiarazione di intenti tra ARNAS Garibaldi e CRI di Catania datata 25 maggio 2015 intesa a rafforzare la risposta ospedaliera a situazioni di emergenza sanitaria attraverso protocolli di attivazione, in caso di emergenza, di un contingente di personale sanitario della Croce Rossa Italiana.

Viste le risultanze dell'indagine di mercato avviata con nota prot. 18346 del 30/10/2018;

Vista la deliberazione del Commissario straordinario n. ~~171~~ del ~~09/11/2018~~ di autorizzazione alla stipula della Convenzione in parola con la Croce Rossa italiana Comitato di Catania, secondo lo schema ivi allegato, in osservanza ed applicazione dell'art. 1 del D.Lgs. 178/2012 e delibera ANAC n. 833 del 1/08/2017 su citate che consentono l'affidamento diretto e “*prioritario*” alla Croce rossa italiana;

Visto il parere favorevole in linea sanitaria espresso con nota prot. 3037 del 08/11/2018 dal Direttore di Presidio f.f. Garibaldi centro Dott. Bonaccorso Roberto.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto e finalità.

La presente Convenzione con la Croce rossa italiana è intesa, alla luce dell'attivazione delle procedure previste dal PEIMAF, a dotare l'ARNAS Garibaldi di mezzi e personale necessari a garantire l'accoglienza sanitaria temporanea al fine di fronteggiare eventuali situazioni in emergenza derivanti dal presunto incremento di accessi all'attuale Pronto Soccorso dell'ARNAS Garibaldi, qualora accertato e dichiarato dal Direttore del Dipartimento dell'emergenza, che potrebbe derivare a seguito della chiusura del Pronto Soccorso dell'Ospedale Vittorio Emanuele previsto per giorno 18 Novembre 2018 e al fine di scongiurare possibili e presunte refluenze sull'ordinaria attività istituzionale a seguito del contemporaneo verificarsi, durante il medesimo arco temporale, della consegna del cantiere del costruendo nuovo Pronto Soccorso del PO Garibaldi centro, inaugurato il 29 Ottobre u.s.

La Croce Rossa dovrà fornire i mezzi necessari e il personale non infermieristico formato e addestrato per il supporto sanitario su richiesta esplicita dell' ARNAS Garibaldi conseguente al verificarsi delle condizioni di numeroso afflusso di pazienti. La CRI si impegna a mettere a disposizione tutti i mezzi e le risorse (personale, capitali, macchine e attrezzature) necessarie per la migliore soddisfazione dell'assistenza sanitaria richiesta in concreto ed in particolare si impegna a fornire:

- n. 1 struttura pneumatica 6 archi di 110 mq, per una capienza di 50 posti, da allocare presso la sede dell'ARNAS Garibaldi, piazza santa Maria di Gesù Catania in zona idonea che sarà individuata dall'Azienda ospedaliera stessa, completa di pavimentazione, impianto elettrico, illuminazione, condizionamento caldo/freddo, tutti gli arredi e le attrezzature sanitarie necessarie ad esclusione dei farmaci;
 - n. 2 unità di personale non infermieristico addetto all'accoglienza sanitaria h24;
 - n. 1 logista impiegato giornalmente per n. 2 ore e reperibile per eventuali emergenze;
 - letti - barelle da posizionare all'interno della struttura pneumatica
- Inoltre la CRI dovrà provvedere :
- al montaggio e smontaggio della struttura, previo trasporto a carico, all'interno del P.O. Garibaldi-Centro nei luoghi che verranno indicati dall'ARNAS.
 - all'allestimento di n. 2 WC chimici;
 - alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture fornite;
 - divise del personale;
 - Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Art. 2 - Modalità di espletamento del servizio.

La Cri si impegna a montare la tenda pneumatica entro 24 ore dalla richiesta avanzata dall'ARNAS e

dovrà essere pienamente operativa, sia in termini di mezzi che di personale entro il medesimo lasso di tempo. La Cri si impegna a mettere a disposizione tutti i mezzi e le risorse (personale, capitali, macchine e attrezzature) necessarie per la migliore soddisfazione dell'assistenza sanitaria richiesta in concreto.

La CRI dovrà garantire l'attività di accoglienza ed assistenza per un arco temporale di 24 ore continuative giornaliere per tutto il tempo di attivazione. Il servizio dovrà essere espletato in conformità del Protocollo PEIMAF dell'ARNAS Garibaldi e di ogni altra procedura prevista dalle vigenti normative.

Art. 3 Obblighi dell'ARNAS Garibaldi

L'Arnas Garibaldi si obbliga a mettere a disposizione:

- 1) un locale idoneo per la vestizione del personale che dovrà indossare Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- 2) utenza elettriche
- 3) pulizia e sanificazione dei locali (sia tenda e che WC)
- 4) Vigilanza
- 5) Farmaci
- 6) Ristorazione degenti
- 7) Biancheria piana di degenza.

Art. 4 Verifica prestazioni

Il Direttore del Dipartimento dell'Emergenza dell'ARNAS Garibaldi dovrà effettuare i controlli e le verifiche atte a constatare il rispetto degli accordi di cui alla presente Convenzione a seguito delle quali emetterà l'attestazione di corretta esecuzione e conformità per il periodo di tempo considerato necessaria ai fini della liquidazione dei rimborsi.

Art. 5 Assicurazioni e Oneri assicurativi

La Cri si impegna a produrre copia della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 Costi e modalità di rimborso

Le prestazioni rese dalla Cri nell'ambito della presente Convenzione sono a titolo gratuito. I pagamenti per la fornitura e le attività previste dalla presente Convenzione saranno pagate alla Croce Rossa quale mero rimborso esclusivamente delle spese vive sostenute intendendo per tali i soli costi fatturati e debitamente rendicontati senza alcun margine di guadagno con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei eventuali costi indiretti (manutenzioni, spese generali, ...) è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento.

Le parti concordano la tipologia e la valorizzazione dei costi che verranno rimborsati per le prestazioni oggetto della presente Convenzione di cui alla nota CRI del 07/11/2018, acquisita al prot. gen. 0018807 del 07/11/2018, e di seguito trascritti:

Costi Diretti Giornalieri	Costo	NOTE
Gestione della tenda		
Personale		
n°1 unità di personale impiegato per il coordinamento		
n°2 unità di personale addetto all'accoglienza h24		
n°1 unità di personale logista per n.2 ore al giorno e reperibile h24 in caso di necessità		
DPI per il personale		
Assicurazione RCT		
Mezzi/Materiali		

Carburante mezzi		
Assicurazione mezzi		
Manutenzione ordinaria mezzi		
n.2 Bagni chimici		
n.1 Tenda pneumatica da 110 mq		
Materiale elettrico (impianto di illuminazione, quadri elettrici, ecc...)		
Condizionatore campale		
Attrezzature varie		
Totale Costi Diretti Giornalieri		
Costi Indiretti (utenze telefoniche, luce, gas, tasse, spese condominiali, ecc...)		
TOTALE COSTO GIORNALIERO		

Costi Montaggio/Smontaggio	Costo	NOTE
<i>Personale</i>		
DPI per n°10 Volontari addetti al montaggio/smontaggio		
Spese Vitto per n°10 Volontari addetti al montaggio/smontaggio		
n°2 unità di personale impiegato per il coordinamento		
<i>Mezzi/Materiali</i>		
n. 40 Letti		
Carburante mezzi		
Assicurazione mezzi		
Manutenzione ordinaria mezzi		
TOTALE COSTI MONTAGGIO E SMONTAGGIO		

Totale costo giornaliero € 724,12 cui va aggiunto l'importo per le voci di spesa denominate in tabella "Costi montaggio/smontaggio, Personale, Mezzi/Materiali" per un complessivo di € 3.676,84.

I documenti giustificativi della spesa dovranno essere in originale e/o in copia conforme all'originale ovvero autocertificati ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 s.m.i.

Il pagamento dei rimborsi avverrà al termine del periodo di svolgimento delle prestazioni in parola stabilito alla luce delle necessità contingenti definite dall'ARNAS Garibaldi previa emissione fattura e ad esito positivo delle verifiche attestato nei modi di cui all'art. 4, mediante bonifico presso la tesoreria della CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Catania

BANCA: _____

IBAN: _____

La CRI assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 tramite conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della L. 136/2010.

Il CIG assegnato dalla piattaforma SIMOG è il seguente: _____

Art. 7 Durata della Convenzione

La Convenzione ha decorrenza dalla data di stipula della stessa. L'attivazione delle prestazioni ivi previste è eventuale in quanto connessa all'esistenza e manifestazione delle condizioni di emergenza che ne hanno determinato la stipula, come verranno eventualmente accertate e dichiarate dal Direttore del Dipartimento dell'emergenza Arnas Garibaldi, nonché temporanea, in quanto condizionata dalla permanenza delle condizioni di emergenza stesse nonché dal limite di spesa previsto per il rimborso delle prestazioni oggetto di Convenzione in parola individuato in un importo inferiore a € 40.000,00 Iva esclusa.

Il Direttore del Dipartimento di Emergenza, pertanto, valutate le condizioni di afflusso dei pazienti determinate dagli eventi citati dovrà fare esplicita richiesta di attivazione ed eventuale prosecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Le prestazioni avranno durata al massimo di 30gg dalla data di attivazione, eventualmente rinnovabili per ulteriori 15 gg, fermi restando i limiti di spesa fissati in misura inferiore a € 40.000,00 Iva esclusa.

La Convenzione ha durata di sei mesi dalla data di stipula oltre la quale non potrà essere disposto alcun avvio delle prestazioni ivi previste.

L'Azienda ospedaliera si riserva di non avviare le prestazioni previste nella presente Convenzione senza che la Cri possa avanzare pretesa alcuna.

L'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di interrompere il rapporto convenzionale per mancato rispetto degli obblighi previsti nella presente convenzione o per mancata osservanza delle disposizioni impartite dal Direttore del Dipartimento dell'Emergenza.

ART. 8 Foro competente

Le parti che hanno sottoscritto il presente atto stabiliscono che, per ogni eventuale o futura controversia derivante dal presente accordo o connesse allo stesso, è competente il foro di Catania.

Art. 9 Norme finali.

Per quanto non diversamente disposto e concordato, i rapporti reciproci saranno regolati dalle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento giuridico generale e alla Dichiarazione di intenti tra ARNAS Garibaldi e CRI di Catania datata 25 maggio 2015 che in questa sede devono intendersi integralmente richiamata.

La presente convenzione consta di n. 9 articoli.

L.C.S.

Per la Croce Rossa italiana-Comitato di Catania

Il Direttore

Dott. Principato Carmelo Stefano

Per l'Arnas Garibaldi di Catania

Il Commissario straordinario

Dott. Giorgio Giulio Santonocito